



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 163/18/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 798/DDA/LC - <https://soundeo.com>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1522, pervenuta in data 2 luglio 2018 (prot. n. DDA/0001308), è stata segnalata dalla FPM-Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment Italy S.p.A., Warner Music Italia S.r.l. e Universal Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro sul sito *internet* <https://soundeo.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Marco Mengoni/Io ti aspetto*”, alla pagina *internet* <https://soundeo.com/track/marco-mengoni-io-ti-aspetto-edo-marani-remix-radio-edit-6941842.html>
 - “*Marco Mengoni/Onde*”, alla pagina *internet* <https://soundeo.com/track/marco-mengoni-onde-filatov-and-karas-remix-9342494.html>
 - “*J-Ax/Piccole cose*”, alla pagina *internet* <https://soundeo.com/track/j-ax-fedez-alessandra-amoroso-piccole-cose-original-mix-9772458.html>
 - “*Fedez/Nuvole di fango*”, alla pagina *internet* <https://soundeo.com/track/fedez-gianna-nannini-nuvole-di-fango-original-mix-4955033.html>
 - “*J-Ax/Italiana*”, alla pagina *internet* <https://soundeo.com/track/j-ax-fedez-italiana-original-mix-10260924.html>
 - “*Rocco Hunt/Il sole tra i palazzi*”, alla pagina *internet* <https://soundeo.com/track/rocco-hunt-il-sole-tra-i-palazzi-original-mix-5860228.html>
 - “*Rocco Hunt/Come hanno fatto tutti 2.0*”, alla pagina *internet* <https://soundeo.com/track/rocco-hunt-come-hanno-fatto-tutti-2-0-original-mix-5854128.html>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Rocco Hunt/Giovane disorientato 2.0”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/gue-pequeno-rocco-hunt-giovane-disorientato-2-0-original-mix-5854126.html>
- “Rocco Hunt/'Na sposa creatura”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/rocco-hunt-na-sposa-creatura-original-mix-5854125.html>
- “Rocco Hunt/Ho scelto me”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/rocco-hunt-ho-scelto-me-original-mix-5854123.html>
- “Vasco Rossi/Colpa del Whisky”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/vasco-rossi-colpa-del-whisky-paolo-ortelli-vs-degree-rmx-original-mix-1702175.html>
- “Vasco Rossi/Colpa del Whisky”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/vasco-rossi-colpa-del-whisky-original-mix-1701949.html>
- “Vasco Rossi/Colpa del Whisky”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/vasco-rossi-colpa-del-whisky-outwork-extended-mix-1701416.html>
- “Vasco Rossi/Colpa del Whisky”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/vasco-rossi-colpa-del-whisky-andrea-paci-main-mix-1701244.html>
- “Vasco Rossi/Basta poco”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/vasco-rossi-basta-poco-bloom-06-remix-extended-version-1702371.html>
- “Vasco Rossi/Rewind”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/vasco-rossi-rewind-c-and-t-project-edit-1702204.html>
- “Vasco Rossi/Rewind”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/vasco-rossi-rewind-live-original-mix-1702196.html>
- “Vasco Rossi/Ti prendo e ti porto via”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/vasco-rossi-ti-prendo-e-ti-porto-via-sigma-tibet-remix-edit-1701409.html>
- “Jovanotti/Le canzoni”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/jovanotti-le-canzone-ackeejuice-rockers-remix-10389808.html>
- “Jovanotti/L'estate addosso”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/jovanotti-lestate-addosso-federico-scavo-remix-radio-edit-6690093.html>
- “Jason Derulo/Colors”, alla pagina internet
<https://soundeo.com/track/jason-derulo-colors-wideboys-remix-10409927.html>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Total Ape/In a Haze”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/total-ape-in-a-haze-original-mix-10381694.html>
 - “Hazers/Drive”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/hazers-drive-extended-mix-10154720.html>
 - “Michael Calfan/On You”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/michael-calfan-on-you-club-mix-10067190.html>
 - “Rationale, Black Saint/Ante Up”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/rationale-black-saint-ante-up-feat-rationale-original-mix-10046976.html>
 - “They/Truth be told”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/they-truth-be-told-ye-remix-9649605.html>
 - “Klangstof/Everest”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/klangstof-everest-original-mix-9607673.html>
 - “Rationable/Loving Life”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/rationale-loving-life-original-dodger-remix-9500909.html>
 - “Klangstof/We Are Your Receiver”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/klangstof-we-are-your-receiver-nik-blank-remix-9352532.html>
 - “GTA/Heartbeat”, alla pagina *internet*
<https://soundeo.com/track/gta-heartbeat-original-mix-8241373.html>
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
 3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società Paknic Private Limited, raggiungibile alla *e-mail* domainabuse@paknic.com, per conto della Whois Agent, con sede in PO Box 23, Jhang, Pakistan e raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica dom+soundeo.com@webdomainsbyproxy.com; i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società 3NT Solutions LLP, con sede in Meppel, Drenthe, Olanda e indirizzo di posta elettronica abuse@3nt.com, i *server* sono riconducibili alla società Serverius, indirizzo di posta elettronica abuse@serverius.net, localizzata in Dronten, Olanda;
 4. Con comunicazione del 3 luglio 2018 (prot. n. DDA/0001319), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 798/DDA/LC relativo all’istanza DDA/1522, rilevando che la stessa non risultava irricevibile,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo e della circostanza che l'istanza sia stata presentata da un'associazione di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito <https://soundeo.com>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui appaiono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 3 luglio 2018, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://soundeo.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://soundeo.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://soundeo.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi